



Comune di Bologna



Cura della città
è Bologna

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI **MEMBRO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO** EX D.L.76 DEL 16/07/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI", CONVERTITO CON LEGGE 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE".

1. Oggetto dell'incarico

Il presente capitolato è relativo al servizio di **membro del collegio consultivo tecnico** ex art 6 del DL n° 76 del 16/07/2020 Decreto Semplificazioni, convertito con legge 120 del 11 settembre 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (di seguito Legge), inerente i lavori di ACCORDO QUADRO DI: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLA SEGNALETICA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA INVESTIMENTI PER L'ANNO 2020-2021

L'oggetto del presente capitolato è costituito dalle attività elencate all'articolo 4 del presente capitolato inerenti servizio di ingegneria-architettura in qualità di membro del collegio consultivo tecnico ex art 6 della Legge, relativamente all'intervento di cui all'oggetto, importo lavori **5.047.631,36 €**, oltre oneri fiscali. Importo oneri della sicurezza **177.919,02 €**, oltre oneri fiscali.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) è costituito con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge e coerentemente con le misure presenti nella medesima Legge fornirà pareri informali e/o emetterà determinazioni che saranno accettate dalle parti secondo quanto previsto anche dalle Linee Guida emesse dal CSLLPP del 21/12/2020 e di seguito meglio descritto.

2. Qualifiche e obblighi del Professionista

Il collegio consultivo tecnico è formato da componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.

La figura professionale assegnataria del presente servizio deve, pertanto, disporre di tutte le competenze ed esperienze necessarie per eseguire il mandato, in particolare deve possedere specifica esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera oggetto del contratto e sulla sua esecuzione. Deve inoltre impegnarsi a rispettare il presente disciplinare, le tariffe allegate e le indicazioni di legge relative al funzionamento del CCT.

Qualora, sulla base di conflitti di interesse o per il mancato rispetto delle previsioni di legge o del presente capitolato, una singola parte evidenzia motivi di incompatibilità di una delle figure del CCT, la parte interessata può chiederne la sostituzione entro il 5° giorno lavorativo dalla data di conoscenza delle circostanze di ricusazione. Le parti concorderanno la nomina di un nuovo membro.

3. Informazioni

La/e parte/i hanno il dovere di fornire al CCT le informazioni e le copie del Contratto e di tutti i documenti necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico. Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

4. Ruolo e compiti del Collegio Consultivo Tecnico

Entro quindici giorni dall'affidamento dell'incarico di membro/presidente del CCT è necessario che i componenti sottoscrivano apposito verbale costitutivo del CCT, secondo le indicazioni contenute nella Linee Guida CSLLPP del 21/12/2021, alla presenza del Responsabile del Procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Le decisioni di cui all'art. 5 del DL76/2020, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di **parere**. Le decisioni del CCT pertanto, sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al RUP e alla stazione appaltante in materia di sospensioni.

Le decisioni di cui all'art. 6 del DL76/2020 sono, invece, da considerarsi "**determinazioni**" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c. Ai sensi dell'art. 6, c. 3, del DL76/2020 la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT è perciò devoluta al CCT fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, rinviando così la soluzione delle riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.

La richiesta di parere/determinazione con l'esplicitazione del quesito, va presentata in originale o via PEC presso la segreteria del Settore Mobilità Sostenibile del comune di Bologna la quale provvederà a trasmetterla ai membri del CCT ed alla controparte.

Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il CCT può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il CCT viene interpellato in merito alla corretta applicazione del Prezziario di appalto, da cui sono scaturite le riserve 1 e 3 richiamate e confermate nei documenti contabili dall'Impresa al momento della firma degli stati di avanzamento ad oggi emessi, puntualmente rigettate dalla Stazione Appaltante.

Al CCT viene richiesto di esprimersi in relazione alle riserve e alle controdeduzioni, fornendo una chiara e univoca chiave di lettura che possa essere dirimente nella controversia scaturita tra le parti.

Il CCT emetterà parere/determinazione motivato entro **15 giorni** dal ricevimento della domanda di attivazione o entro il termine diversamente concordato per iscritto dalle parti anche su richiesta del CCT.

Ogni parere/determinazione deve essere comunicata alle parti a mezzo PEC.

5. Contenuto della determinazione

La decisione viene presa a maggioranza se non è possibile l'unanimità.

La decisione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti o se previsto dal RUP o dalla DL e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte. La decisione deve contenere:

- a) l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- b) l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL o Direttore dell'esecuzione, RUP CSE etc.);

- c) l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o se previsto dal Rup o dalla DL e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
- d) la data di presentazione scritta del quesito / problematica.
- e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- f) Il dispositivo chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- g) l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- h) la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- i) la determinazione del corrispettivo spettante ai membri e presidente così come meglio di seguito esposto.

6. Durata e modalità di svolgimento dell'incarico

I termini per lo svolgimento del servizio di cui trattasi sono così articolati:

- Inizio del servizio identificabile con la sottoscrizione del presente incarico;
- Termine del servizio identificabile con la data di emissione del parere in merito allo stesso collaudo.

Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, termine di vigenza obbligatoria (31/12/2021, art 6 comma 6 DL 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120)

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprensivo.

7. Compenso professionale

L'importo del corrispettivo spettante per il servizio in parola è costituito da una parte fissa e una variabile così come indicato nelle Linee Guida emesse dal CSLLPP del 21/12/2021, secondo entità, difficoltà e qualità delle attività svolte:

- A) la **parte fissa** del compenso, comprensiva delle spese, è proporzionata al valore dell'opera, € 5.225.550,38, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico- amministrativo, ridotta del 50%, ovvero pari a € 6.205,32 oltre oneri previdenziali e fiscali (vedi schema di calcolo allegato);
- B) la **parte variabile**, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità, applicando (per determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico), l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%, ovvero pari a **93,75 €/ORA** oltre oneri previdenziali e fiscali, a cui saranno sommate forfettariamente le spese nella misura del **10%** dell' importo variabile stesso;

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa.

Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, c. 7, del DL76, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati.

Il compenso, salvo diversa e specifica disposizione normativa, è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali. Al Comune di Bologna spetta la liquidazione del compenso spettante al membro che lo rappresenta, oltre alla metà del compenso spettante al presidente del CCT (al quale spetta sul compenso calcolato una maggiorazione del 10% come sopra meglio descritto). Alcun altro compenso spetta ai membri del CCT oltre a quelli sopra precisati.

Qualora lo scioglimento del collegio avvenga prima del termine dei lavori il compenso variabile è commisurato agli importi del contenzioso effettivamente divenuti oggetto di attività da parte dell'intero

collegio. Nel caso di assenza di attività intraprese dal CCT il gettone di presenza sarà liquidato nella misura proporzionale al tempo trascorso tra l' effettivo inizio dei lavori e la data di scioglimento del CCT.

Il compenso, trattandosi di unico parere richiesto, è corrisposto ai componenti del CCT, sia per la parte fissa che per la parte variabile, mediante pagamento unico alla emissione di determinazione/parere.

Nel verbale della costituzione è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% sulla parte fissa.

8. Modalità di pagamento

Il compenso dovuto al professionista, in relazione alla continuità delle prestazioni richieste durante lo svolgimento dell'incarico, sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture, come segue:

Il Responsabile del Procedimento, verificata la corretta esecuzione dell'incarico e alle scadenze sopra indicate, inviterà il professionista incaricato ad emettere la relativa fattura. Ai fini della fatturazione elettronica, il Responsabile del Procedimento comunicherà al professionista i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA, CIG; CUP; Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere l' indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato; il professionista è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm. ii., e sono a suo carico le spese derivanti dalle modalità di pagamento prescelte.

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

PEC COMUNE DI BOLOGNA: protocollogenerale@comune.bologna.it

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture del professionista incaricato, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura.

Le fatture dovranno necessariamente contenere:

il codice CIG, il codice CUP, il codice impegno, il codice multintervento (4.2.1a), il codice beneficiario (tutti dati forniti dall'Amministrazione), l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o della persona fisica delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale.

9. Spese contrattuali

Sono a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte nascenti dalle vigenti disposizioni in materia per la stipulazione del presente disciplinare come regolare contratto fra l'Amministrazione comunale e il professionista incaricato.

10. Riservatezza e proprietà

Il professionista incaricato s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione comunale.

11. Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si ritiene competente il Foro di Bologna.

Bologna, li

COMUNE DI BOLOGNA

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

.....

.....